

BANDO DI GARA

COMUNE DI CARBONATE

Provincia di Como

Via Don G. Zanchetta

(Tel. 0331/830302 N. FAX 0331/821310)

C.F. 80014740130

E.MAIL info@comune.carbonate.co.it

SETTORE: Lavori Pubblici

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE NEL CIMITERO COMUNALE DI CARBONATE AI SENSI DELL’ART. 55 COMMA 5 – D.LGS. 163/2006, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DI CUI ALL’ART. 83 COMMA 1 D.LGS. 163/2006.

DETERMINA A CONTRATTARE: Determina del servizio LL.PP. n. 126 del 17.11.2011

1) CANALI DI COMUNCAZIONE PRIVILEGIATI

ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 163/2006 : Ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis del D.lgs 163/06, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento del presente bando verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente dovrà indicare nella documentazione di gara o mediante fax.

2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Carbonate – cimitero comunale – via Dante /Leoncavallo

3) TERMINI DI DURATA DELLA CONCESSIONE: durata anni 20 - dal 01.01.2012 al 31.12.2031

4) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’aggiudicazione del presente appalto è disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, dal R.D. 827/1924 e dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Carbonate.

Oltre quanto sopra precisato, e al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si applicano, per analogia, le disposizioni previste dal D.Lgs.12/04/2006 n. 163, che il Bando di gara, il presente Bando ed il Capitolato Speciale esplicitamente richiamano. Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

5) AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo annuo stimato dell’appalto ammonta a € 4.794,46 (quattomilasettecentonovantaquattro/46) oltre IVA, corrispondenti a un importo complessivo di € 95.889,20 (novantacinquemilaottocentoottantanove/20) oltre IVA, per anni venti di durata della concessione. Detti importi sono stati calcolati moltiplicando il numero indicativo di lampade votive in esercizio (circa 407) per il valore del canone annuo di abbonamento (€ 11,78).

6) CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Quale corrispettivo di concessione, il concessionario deve provvedere a versare al Comune, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo pari ad una percentuale, determinata in sede di gara e non inferiore al 13%, sulle quote onnicomprensive dei canoni di abbonamento incassati e successivamente aggiornati.

7) ATTI DI GARA

Gli atti di gara sono costituiti da:

1. Bando di gara
2. Nota esplicativa del Bando/Disciplinare di gara
3. Capitolato speciale.

8) MODALITÀ RITIRO ATTI DI GARA

Gli atti di gara potranno essere visionati e scaricati sul portale del Comune di Carbonate all'indirizzo: www.comune.carbonate.co.it

Qualora non fosse possibile scaricare la documentazione dal portale del Comune di Carbonate, sarà possibile ottenerli in forma digitale su supporto PEN DRIVE - USB, quest'ultimo fornito dal partecipante, presso l'ufficio tecnico - Comune di Carbonate – Via Zanchetta, 2 – 22070 Carbonate (CO).

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché siano in possesso dei requisiti richiesti e in condizione di esercitare l'attività oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. 276/2003, i seguenti soggetti giuridici:

9.1 - IMPRESE SINGOLE**9.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (ART. 37 DEL D.lgs n. 163/2006)**

Sono ammesse a presentare offerte i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 del codice civile, ai sensi dell'art. 34 lett d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 e smi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 37 del D.lgs 163/2006 e smi, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (**associazioni di tipo misto**).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i, e' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.lgs 163/2006, è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c. anche se non ancora costituiti. In questo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9.3 - REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI DI TIPO ORIZZONTALE

Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), del Dlgs n. 163/2006, di tipo orizzontale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti sopraindicati possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Le imprese riunite in A.T.I. devono dichiarare la propria quota di partecipazione e sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Il mandato conferito all'impresa mandataria dalle altre imprese raggruppate deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

9.4 - REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI DI TIPO VERTICALE

Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere d) e) del D.lgs 163/2006 e smi, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da Imprese mandanti sono posseduti dall'Impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti sopra indicati possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Il mandato conferito all'impresa mandataria dalle altre imprese raggruppate deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

9.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI STABILI, EX ART. 36 DEL D.LGS N. 163/2006, E DEI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1 lett. b) DEL D.LGS N. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.lgs n. 163/2006 e smi, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.lgs 163/2006 e smi è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06 e smi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di violazione di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

10) - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare, producendo la documentazione di cui all'articolo 10 del presente disciplinare, e con le modalità ivi descritte, il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e idoneità professionale:

10.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della L. 575/65. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; e che, nei confronti delle persone sopra indicate, negli ultimi cinque anni, siano stati estesi gli effetti

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della L.1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente.

3. non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione o il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della L. 19.3.1990, n.55;
5. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
7. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
8. inesistenza di iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 Dlgs 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
9. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
10. essere in regola ai sensi dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina del lavoro dei disabili, ovvero esserne esonerato;
11. non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
12. non trovarsi nella condizione di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) art. 38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006 che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
13. non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
14. di non avere presentato domanda di partecipazione per la presente procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio;
15. di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altro soggetto concorrente, in forma singola o associata ovvero la sua controllante o controllata, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dagli offerenti presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante secondo la natura giuridica dell'offerente.

10.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

A Volume d'affari complessivo:

A.1) In caso di imprese singole, consorzi di cooperative, consorzi stabili:
l'attestazione del possesso del volume d'affari complessivo conseguito negli esercizi finanziari 2008/2009/2010 (risultante dalle dichiarazioni annuali Iva o analogo registro in ambito UE) almeno pari a € 200.000,00 – riferito all'impresa singola, al consorzio di cooperative o al consorzio stabile.

A.2) In caso di R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti:
l'attestazione del possesso, cumulativo, del volume d'affari complessivo conseguito negli esercizi finanziari 2008/2009/2010:

- non inferiore al 40% di € 200.000,00 (per l'impresa capogruppo/una delle consorziate designate ad eseguire il servizio);
- non inferiore al 20% di € 200.000,00 (per l'impresa mandante/le altre consorziate designate ad eseguire il servizio);

B Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 01.09.1993 n. 385;

I requisiti al punto A potranno essere successivamente comprovati mediante la produzione di copie dei bilanci.

I requisiti di cui al punto 10.2) B devono invece essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo.

10.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

1. Iscrizione al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'impresa ha sede, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la presentazione delle offerte, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per la imprese non residenti in Italia (in caso di ATI, il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti l'ATI). **Dal certificato camerale dovrà inoltre risultare l'iscrizione anche per l'esecuzione e la gestione di impianti di illuminazione votiva**
2. Possesso della certificazione ISO 9001 per il campo applicativo attinente alla progettazione, costruzione e manutenzione impianti per lampade votive elettriche nei cimiteri nonché la progettazione e gestione del servizio inerente; sono ammesse altresì certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri nonché, così come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., altre prove relative all'impiego di misure della qualità prodotta dai prestatori di servizi concorrenti; nel caso di A.T.I. cui sono assimilati i Consorzi ex art. 2602 Cod.Civ. il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i Consorzi stabili, di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al Consorzio;
3. Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, per servizi analoghi, per servizio analogo, si intende un servizio di gestione lampade votive per conto di un Comune di densità demografica di almeno 3.000, con l'indicazione degli importi delle date e dei destinatari. **Si precisa che almeno due dei servizi eseguiti dovranno essere andati a buon fine ed essere provati da certificati di regolare esecuzione;**

In caso di R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti:

il requisito di esperienza (servizio analogo) specificato al precedente punto a) deve essere posseduto, interamente (100%), da almeno una impresa facente parte del raggruppamento, oppure, in alternativa, nella misura minima del 60% da almeno una impresa facente parte del raggruppamento.

In ogni caso, il raggruppamento nel suo complesso dovrà comunque dimostrare il possesso del 100% del requisito.

Si precisa che la percentuale del 60% si applica sia al numero di anni di gestione sia alla densità demografica del comune presso il quale è stato svolto il servizio.

Relativamente al requisito in oggetto il concorrente dovrà fornire indicazioni circa gli elementi dei contratti eseguiti come richiesti dalla modulistica di gara.

Precisazioni per ATI/ConSORZI ordinari di concorrenti.

La percentuale dei requisiti economici e tecnici deve essere pari o superiore a quella che, in sede d'offerta, sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione.

E' necessario che la composizione, da prospettarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% della prestazione prevista.

Ogni impresa riunita/consorzata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell'offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).

AVVALIMENTO

Per la dimostrazione del requisito economico/finanziario e tecnico è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 2 del suddetto articolo, lettere a), b), c), d), e), f) g).

A proposito dei consorzi stabili si rimanda alla disciplina generale di cui agli articoli 35 e 36 D.Lgs 163/2006.

Il ricorso all'avvalimento dovrà essere comprovato da idonea documentazione, in originale o copia conforme.

La volontà di avvalimento di requisiti dovrà essere esplicitamente dichiarata dall'impresa concorrente e corredata, a pena di esclusione, da idonea documentazione in originale o copia conforme, dalla quale emerga inequivocabilmente l'impegno scritto e contrattualmente vincolante dell'impresa ausiliaria per tutta la durata contrattuale prevista.

E' ammesso l'eventuale utilizzo di una sola impresa ausiliaria: la stessa dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara.

In caso di ricorso all'avvalimento, l'aggiudicatario e l'impresa ausiliaria dovranno comunicare, nei termini che saranno comunicati dalla stazione appaltante, per la decadenza dall'aggiudicazione, in modo dettagliato, le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuno di essi metterà a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

Non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del requisito di cui all'art. 10.3, REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE punto 2, del presente Disciplinare (possesso della certificazione ISO 9001), trattandosi di requisito tecnico di partecipazione di carattere soggettivo.

11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO

Il plico contenente la documentazione/dichiarazioni richieste e l'offerta economica deve essere chiuso e sigillato e pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Carbonate - Via Zanchetta 2 - 22070 Carbonate, a pena d'esclusione,

Per sigillo si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme) tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto

entro il giorno 6 Dicembre 2012 alle ore 12,30

a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante recapito diretto (dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 – il mercoledì anche dalle 17,00 alle 19,00).

Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto, farà fede esclusivamente apposita ricevuta/timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.

Il plico deve recare all'esterno, oltre ai riferimenti del concorrente, l'oggetto della gara.

12) - CONTENUTO DEL PLICO

Busta n. 1 – documentazione amministrativa
 Busta n. 2 – offerta tecnica
 Busta n. 3 – offerta economica

12.1) BUSTA 1) Documentazione amministrativa

Sulla busta n. 1, sigillata, dovrà risultare la scritta “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa” e la denominazione del concorrente.

La stessa dovrà contenere a pena di esclusione :

1. DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **redatta in lingua italiana da rendersi in carta libera secondo lo schema “ALLEGATO 1” al presente Disciplinare**, resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa con **allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità** del sottoscrittore, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza attestante.

2. DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, **redatta in lingua italiana da rendersi in carta libera attestante:**

- i requisiti di capacità economico-finanziaria

- i requisiti di capacità tecnico-professionale

resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa con **allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità** del sottoscrittore, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza attestante.

3. DICHIARAZIONE in originale di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 01.09.1993 n. 385

4. CERTIFICATI di regolare esecuzione di almeno n. 2 servizi eseguiti in Comuni di densità demografica di almeno 3.000

5 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è richiesta, **a pena di esclusione**, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta.

In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. E' ammesso comunque l'arrotondamento a 1 euro inferiore.

Il valore del deposito cauzionale è di € 958,89 pari all'uno per cento dell'ammontare dell'appalto, **stante l'obbligatorietà del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.**

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro i termini di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, mentre quello dell'aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Nel caso in cui si proceda all'emissione dell'ordine in pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicataria resterà vincolato fino all'emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando l'acquisizione del deposito cauzionale definitivo.

Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:

- a) presso la Tesoreria Comunale: Banca Intesa di Carbonate, Piazza Europa, in valuta legale o con assegni circolari (intestati al Comune di Carbonate) o con libretti di deposito al portatore non vincolati o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito;
- b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure, polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al "Comune di Carbonate".

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.

In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione di cui al precedente punto b) dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun componente l'A.T.I.

DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE

A pena d'esclusione, nel caso in cui il deposito cauzionale sia effettuato in valuta legale o assegni circolari o in titoli del debito pubblico o con libretti di deposito al portatore non vincolati, dovrà essere presentata una dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto. **Nel caso in cui il deposito cauzionale sia prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, tale dichiarazione può essere presentata contestualmente alla fideiussione stessa.

6.MODELLO GAP

Dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro dell'Impresa e firma del Legale Rappresentante, il mod. "GAP", esclusivamente per la parte relativa a imprese partecipanti. In caso di partecipazione da parte di A.T.I./Consorti, lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione. Si comunica che il numero d'ordine dell'appalto da indicare nel modulo è quello rilevabile del bando di gara.

RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI:

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

La carenza di tale copia fotostatica comporta l'automatica esclusione dalla gara.

Si rammenta la responsabilità penale cui s'incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

12.2) BUSTA 2) Offerta tecnica

Sulla busta n. 2, sigillata, dovrà risultare la scritta "Busta n. 2 – Offerta Tecnica" e la denominazione del concorrente.

Nella stessa dovrà essere inserita la Relazione Tecnica debitamente sottoscritta.

Relazione Tecnica

La relazione tecnica dovrà svilupparsi in assoluta coerenza con quanto richiesto dal Capitolato Speciale e essere redatta esponendo gli elementi sotto indicati:

ELEMENTI QUALITATIVI	
A	qualità del progetto gestionale e manutentivo
B	progetto tecnico di cui all'art. 4 .1 del C.S.A.
C	servizi aggiuntivi di cui all'art. 4 .2 del C.S.A

La relazione tecnico/organizzativa deve essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata (che non saranno presi in considerazione). La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Al fine di consentire all'organo tecnico competente della valutazione l'esame comparativo delle offerte, si raccomanda di seguire, nella redazione degli elaborati tecnici, i titoli e relative successioni sopra descritti e di non superare le 15 pagine (fronte/retro). Eventuale documentazione può essere allegata ma la valutazione riguarderà esclusivamente i contenuti indicati nell'elaborato.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti, comporta l'esclusione dalla gara.

Le imprese concorrenti potranno essere invitate a fornire chiarimenti/integrazioni riguardo ai documenti presentati nell'ambito dell'Offerta Tecnica. Qualora i chiarimenti o le integrazioni non siano forniti entro i termini fissati, sarà preclusa la successiva valutazione dell'Offerta Economica.

Sottoscrizione della relazione tecnica:

La sottoscrizione del progetto tecnico/organizzativo dovrà essere effettuata dagli stessi soggetti indicati per la sottoscrizione dell'offerta economica.

12.3) BUSTA 3) Offerta economica

Sulla busta n. 3, sigillata, dovrà risultare la scritta "Busta n.3 – Offerta economica" e la denominazione del concorrente.

Il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta da formulare rispettando quanto segue:

- dovrà essere redatta in lingua italiana su carta bollata;
- dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa, seguita da copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- l'offerta economica presentata da parte dei Raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale impegno non deve essere allegato all'offerte economica, qualora già inserito nella documentazione della documentazione amministrativa.

Dovrà comprendere:

- _ l'oggetto della gara;
- _ l'esatta denominazione del concorrente o concorrenti offerenti, completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, mail...);
- _ l'indicazione della percentuale di aggio offerto, tale percentuale dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere, con un numero massimo di due decimali. Qualora gli stessi fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 2° deci male; in caso di difformità tra l'indicazione del corrispettivo in cifra e quella in lettere, sarà tenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Le offerte inserite non possono essere né ritirate né sostituite dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione; esse rimangono valide per tutto il periodo necessario alla loro valutazione; non è consentita, in sede di selezione, la presentazione di altre offerte.

13) PROCEDURA E CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE

I criteri di valutazione per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono elencati di seguito con l'indicazione del punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

I punteggi riguardanti l'offerta tecnica saranno attribuiti discrezionalmente, entro i limiti stabiliti, salvo che gli elaborati tecnici siano giudicati non idonei, nel qual caso l'inidoneità comporterà l'esclusione dalla gara.

La valutazione degli elementi qualitativi terrà conto della coerenza interna e della chiarezza con cui è redatto il progetto.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito con la formula matematica di seguito indicata.

A) Valutazione dell'offerta tecnica:

max punti 70

	CRITERI		SOTTOCRITERI	Sotto punteggi	PUNTI
A	Qualità del progetto gestionale e manutentivo				MAX 35
		A1	Modello gestionale e manutentivo proposto	MAX 15	
		A2	Supporto informatico e descrizione del software per la gestione e la manutenzione	MAX 11	
		A3	Modalità di espletamento del servizio complessivo	MAX 9	
B	Progetto tecnico degli interventi (art. 4 .1 del C.S.A)				MAX 20
		B1	qualità tecnica e funzionale del progetto tecnico (relazioni tecniche, schemi grafici, computi metrici, piano di sicurezza)	MAX 6	
		B2	tempi di esecuzione dell'adeguamento dell'impianto: - entro 1 anno dalla stipula del contratto: p. 10 - entro 2 anni dalla stipula del contratto: p. 6 - entro 3 anni dalla stipula del contratto: p. 4 - entro 4 anni dalla stipula del contratto: p. 1	MAX 10	
		B3	valutazione degli impatti ambientali e modalità di controllo e gestione degli stessi	MAX 4	
C	Servizi aggiuntivi (art. 4 .2 del C.S.A)				MAX 15
	<p>E' facoltà di ciascun concorrente individuare e offrire eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle prestazioni già oggetto di capitolato che, in caso di aggiudicazione della gara, l'impresa svolgerà a proprie spese e cura, senza alcun onere né finanziario né procedimentale né di altra natura a carico del Comune. In ogni caso, presupposto per la valutazione è che si tratti di servizi collaterali a quelli di appalto e, quindi, sebbene aggiuntivi, inerenti e attinenti l'oggetto principale di esso. L'Amministrazione comunale ritiene prioritari la realizzazione di servizi e/o fornitura riguardanti la sicurezza.</p> <p>Saranno valutati, in particolare, l'utilità per l'Ente, l'utilità per l'utenza, la rilevanza in termini economici, il valore qualitativo complessivo, nonché la tempistica di attivazione.</p>				

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub-parametro. La

somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

La ditta concorrente che non avrà ottenuto almeno 42/70 punti nel punteggio complessivo relativo al progetto tecnico sarà esclusa dalla gara, perché il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente.

B) Valutazione dell'offerta economica:

max punti 30

PREZZO: PUNTI MAX 30
<p>Il punteggio per le offerte economiche sarà attribuito come segue: la valutazione delle offerte avverrà attribuendo all'impresa concorrente che avrà offerto l'aggio più alto rispetto a quello posto a base di gara (10% sulle quote di abbonamento incassate) il punteggio massimo di punti 30, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine proporzionale secondo la seguente formula:</p> $(X) = \frac{(30 \times A0)}{AM}$ <p>Ove: (X) = punteggio da attribuire AM = aggio più alto offerto 30 = punteggio massimo attribuibile A0 = offerta del concorrente cui assegnare il punteggio</p>

14) SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso i locali dell'Ufficio Segreteria, via Zanchetta, 2 in Carbonate,

il giorno 7 dicembre 2011 alle ore 9,30

La Commissione di Gara, nella prima seduta procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara. A tal fine, dopo avere verificato la presentazione dei plichi nei tempi e nei modi prescritti, provvede:

- ad aprire i plichi dei concorrenti ed accertare la presenza delle buste contenenti la documentazione (busta n. 1), gli elaborati tecnici (busta n. 2), le offerte economiche (busta n. 3) e l'integrità dei sigilli;
- ad aprire la busta n. 1 (Documentazione) e verificare la validità del deposito cauzionale e la presenza della rimanente documentazione;
- ad aprire la busta n. 2 Offerta tecnica ed alla verifica degli elaborati richiesti di cui al punto 12.2

Successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta privata, all'analisi delle offerte tecniche, in sede di valutazione delle relazioni tecniche potranno essere richiesti chiarimenti e precisazioni alle ditte offerenti.

Dopo che la Commissione Giudicatrice avrà provveduto all'attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche, in base alla valutazione tecnico/qualitativa dei progetti presentati, in successiva seduta pubblica (la cui data sarà tempestivamente comunicata a tutti i concorrenti) procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

In tale seduta pubblica, la Commissione giudicatrice provvederà:

- a leggere i punteggi attribuiti ad ogni relazione tecnica;
- all'apertura della busta n. 3 contenente l'Offerta economica e, effettuate le valutazioni sotto il profilo della regolarità, all'attribuzione del punteggio con riferimento ai criteri specificati nella parte relativa alla stessa;
- a sommare detto punteggio a quello attribuito all'elaborato tecnico e a formulare la graduatoria dei punteggi complessivi ottenuti da ciascun concorrente.

In seguito, in seduta riservata, sarà valutata la congruità delle offerte riguardo alle quali sia i punti riguardanti il prezzo, sia la somma dei punti concernenti gli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La commissione valuterà l'eventuale anomalia o congruità e richiederà precisazioni in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006. In tale evenienza, l'attribuzione del punteggio finale sarà rinviata a data successiva; l'Amministrazione si riserva pure la facoltà di non accettare l'offerta qualora non la ritenesse congrua.

In seguito, il Responsabile dell'Area Tecnica procederà, nel caso di adesione ai risultati del lavoro della Commissione Giudicatrice, all'aggiudicazione dell'appalto e successiva stipulazione del contratto.

Sarà proclamata aggiudicataria la ditta che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi indicati nella presente nota esplicativa del bando/disciplinare di gara, avendo ottenuto il maggior punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta economica e a quella tecnica.

- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o proprio delegato ai sensi di legge.

15) AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero sarà proclamato aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica.

Si precisa che in caso di parità nel punteggio complessivo il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il miglior punteggio riguardante la qualità. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924 n. 827 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta. Inoltre, si riserva la facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Impresa aggiudicataria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento di formale stipulazione del contratto.

16) VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di fallimento, revoca, annullamento o decadenza dell'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, alle medesime condizioni dallo stesso proposte in sede di gara, ovvero ad altra impresa. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

17) PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Carbonate.

1. Unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.
2. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti.
3. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.
4. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria.

18) ESCLUSIONE – AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 163/2006, e s.m.i, oltre che ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (G.U. n. 101 del 30.04.2008), saranno esclusi dalla gara e non potranno stipulare i relativi contratti i soggetti :

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in

ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.

m-bis) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-ter) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla gara:

1. l'essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge 266/2002 fino alla conclusione del periodo di emersione;

2. aver presentato l'offerta che non sia corredata dalla garanzia pari al 1% dell'importo complessivo della gara in oggetto, commisurata a Euro 958,89. E' altresì motivo d'esclusione dalla gara, la presentazione della garanzia pari al 1% che non preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che non abbia validità pari ad almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta o che non sia accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.lgs 163/2006.

4. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi non costituiti offerte che non contengano l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

5. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti e consorzi non costituiti la garanzia a corredo dell'offerta che non risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;

6. l'aver presentato l'offerta o altra documentazione integrativa trascorso il termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente.

7. l'aver presentato l'offerta in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel presente bando a garanzia della provenienza, autenticità, integrità e segretezza dell'offerta e, pertanto, l'offerta stessa, a pena di esclusione:

- a. dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa, seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita;
- b. dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata, sulla quale andrà indicato l'oggetto della gara d'appalto ed il nominativo dell'impresa mittente. Tale busta non dovrà contenere nessun'altra documentazione e dovrà essere inserita nel plico contenente le altre buste, confezionato e sigillato secondo le prescrizioni contenute nella sezione " MODALITA DI PRESENTAZIONE DEL PLICO " del presente bando.

Verranno , altresì , escluse , a garanzia della certezza del contenuto dell'offerta :

- le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.
- non sarà ammessa alla gara l'offerta MANCANTE DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL PRESENTE BANDO DI GARA
- non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.

19) CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA

Eventuali chiarimenti relativi agli atti di gara concernenti l'offerta, potranno essere richiesti inviando, entro il sesto giorno (art. 72 comma 3 del D.Lgs. 163/2006) antecedente il termine di presentazione dell'offerta, il quesito scritto tramite fax a: Arch. Fulvia Marconato (Tel. 0331/830302– Fax 0331/821310) - Ufficio Tecnico – Via Zanchetta,2 22070 Carbonate (CO). Le risposte saranno formulate entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento del quesito.

Le risposte ai quesiti che verranno posti, saranno pubblicate sul portale del Comune di Carbonate all'indirizzo: www.comune.carbonate.co.it - sezione bandi e gare.

20) COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AGLI OFFERENTI

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.lgs n. 163/2006 l'Amministrazione darà comunicazione, entro 5 g.g dallo svolgimento, dell'esito della gara:

- all'aggiudicatario dell'aggiudicazione in suo favore;
- al secondo classificato in graduatoria;
- ai concorrenti offerenti, ammessi ma non risultati aggiudicatari, dell'aggiudicazione provvisoria in favore del 1° classificato e del relativo ribasso;
- ai concorrenti offerenti esclusi dell'avvenuta esclusione, anche con riserva di successiva motivazione, circa l'avvenuta esclusione.

21) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione:

1 – certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da cui risulti che nulla osta alla stipulazione del contratto ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche.

2 – la garanzia fidejussoria nella misura del 10%, ridotta del 50% stante l'obbligatorietà del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, stipulata, secondo il disposto dell'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 e del DM n. 123/2004, la quale, a scelta dell'offerente, potrà essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno dell'azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

Si precisa che:

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia ex art. 75 D.lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3 – la ricevuta dell'Ufficio Economato per deposito spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore;

22) SVINCOLO DELL'OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima di 180 giorni dalla data della gara.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Fulvia Marconato)

AVVISO IMPORTANTE

La Stazione appaltante , per agevolare la partecipazione alla gara , ha predisposto il modulo Allegato 1 segue contenente tutte le dichiarazioni relative ai requisiti tecnico-economici, organizzativo – finanziari e di idoneità morale del concorrente richiesti dalla vigente legislazione sui contratti pubblici.

Si raccomanda ai concorrenti di prestare la massima attenzione nella compilazione del modulo in quanto le dichiarazioni in esso contenute vengono rese in forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la cui l'eventuale non veridicità è gravemente sanzionata sul piano amministrativo e penale.

Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa e , per quanto concerne i requisiti di idoneità morale (assenza di procedure fallimentari pendenti o dichiarate , di procedimenti penali pendenti o di condanne penali pregresse nonché provvedimenti assimilati) da tutti i soggetti obbligati a renderle ai sensi dell'art. 38 decreto legislativo 163/2006.

Ciò per garantire la veridicità di dichiarazioni inerenti dati personali ed in particolare l'esistenza di provvedimenti definitivi del giudice penale (sentenze patteggiate e condanne con beneficio della non menzione) non risultanti dal certificato penale rilasciato ad istanza di privati.